

**Organo:** DIREZIONE GENERALE Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali

**Documento:** Circolare n. 14 del 19 febbraio 2004

**Oggetto:** Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia.

---

## Quadro Normativo

- **Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia<sup>1</sup>.**

Firmata a Roma il 27 giugno 1997.

Ratificata con Legge n. 167 del 27 maggio 1999 (supplemento ordinario n. 114/L della G.U. n. 138 del 15 giugno 1999).

**Entrata in vigore il 1° novembre 2003.**

- **Accordo Amministrativo di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia<sup>2</sup>.**

Firmato a New York il 12 settembre 2002.

**Entrato in vigore il 1° novembre 2003.**

## PREMESSA

A seguito dello scambio delle notifiche avvenuto l'8 agosto 2003, **la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia** ed il relativo **Accordo Amministrativo di applicazione** sono entrati in vigore in data **1° novembre 2003<sup>3</sup>**.

### 1. CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO

La Convenzione regola le principali forme di assicurazione sociale e, quindi, si applica anche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali<sup>4</sup>.

Dal punto di vista soggettivo<sup>5</sup> si applica:

- ai cittadini italiani ed ai cittadini croati, che sono o sono stati assicurati in uno o in entrambi gli Stati contraenti
- ai profughi<sup>6</sup>
- agli apolidi<sup>7</sup>
- ai familiari e superstiti.

### 2. ISTITUZIONI COMPETENTI

L'applicazione della Convenzione, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compete<sup>8</sup> a:

#### In Italia

- a) INAIL per le prestazioni economiche, le protesi, i presidi ausiliari e gli accertamenti medico- legali
- b) AA.SS.LL. per le prestazioni sanitarie.

#### In Croazia

- a) Istituto Croato per l'Assicurazione Pensioni, per l'assicurazione obbligatoria generale, invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali
- b) Istituto Croato per l'Assicurazione Sanitaria, Ufficio territoriale competente, per l'assicurazione sanitaria e l'assistenza sanitaria:

### 3. LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base al principio della territorialità della legislazione applicabile, i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente dove svolgono la loro attività lavorativa<sup>9</sup>.

Sono però previste le seguenti eccezioni<sup>10</sup>:

- a) Il lavoratore, cittadino italiano o croato, dipendente da un'azienda con sede in uno dei due Stati contraenti e temporaneamente distaccato nell'altro Stato, rimane sottoposto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda per un periodo massimo di 48 mesi. Se il distacco deve eccezionalmente protrarsi oltre questo periodo, è possibile per il datore di lavoro chiedere, col consenso del lavoratore, una proroga per ulteriori 48 mesi <sup>11</sup>.
- b) Il lavoratore autonomo che esercita abitualmente la propria attività sul territorio di uno dei due Stati contraenti resta assoggettato alla normativa di sicurezza sociale di detto Stato anche quando si reca a svolgere la propria attività nel territorio dell'altro Stato. Ciò vale per un periodo limitato di tempo che non deve superare i 12 mesi, eccezionalmente rinnovabili <sup>12</sup>.
- c) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.
- d) I lavoratori dipendenti da imprese di "interesse nazionale" (esercenti servizi di telecomunicazioni, trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima) restano assoggettati senza limiti di tempo alla legislazione dello Stato dove si trova la sede principale dell'impresa anche quando vengono inviati nell'altro Stato contraente, presso una succursale o una rappresentanza permanente.
- e) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per attività di carico e scarico, di riparazione o di sorveglianza sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto dove si trova la nave.
- f) Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera nonché il personale amministrativo e tecnico delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, unitamente ai loro familiari, rimangono assoggettati alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono, anche quando vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente.
- g) I funzionari, i rappresentanti ufficiali ed il personale equiparato di uno dei due Stati contraenti, unitamente ai loro familiari, restano assoggettati alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

#### 3.1 Diritto di opzione

Possono optare per l'assoggettamento alla legislazione dello Stato "di invio", coloro che prestano attività lavorativa alle dipendenze delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari non appartenenti ai ruoli nonché il personale domestico al servizio dei membri delle predette rappresentanze ed uffici, soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la Rappresentanza o l'Ufficio consolare<sup>13</sup>.

Il diritto d'opzione deve essere esercitato entro 3 mesi:

- dalla data di inizio dell'attività lavorativa

ovvero

- dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

Tale decisione deve essere comunicata dagli interessati alle Istituzioni competenti dei due Stati contraenti tramite la Rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare<sup>14</sup>.

#### 3.2 Casi particolari

Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo e nel superiore interesse del lavoratore<sup>15</sup> possono derogare al principio della territorialità e permettere ad alcuni lavoratori in presenza di particolari condizioni (frequenza o eccezionalità dei trasferimenti, età dei lavoratori) di restare assoggettati alla normativa dello Stato di appartenenza, anche in presenza di attività da svolgere nell'altro Stato contraente.

#### **4. PRESTAZIONI ECONOMICHE – ESPORTABILITA'**

Il lavoratore cui spettano prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale a carico di uno Stato, le riceverà, a parità di trattamento con i cittadini di quest'ultimo, mentre si trova sul territorio dell'altro Stato contraente o di un Stato terzo <sup>16</sup>.

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato direttamente dall'Istituzione dello Stato competente. Per le prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza deve accertare l'inabilità al lavoro e quindi informare immediatamente l'Istituzione competente in merito alla durata prevedibile dell'inabilità <sup>17</sup>.

L'Istituzione competente cui spettano i pagamenti, li effettuerà con effetto liberatorio nella valuta del proprio Stato e al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento <sup>18</sup>.

#### **5. PRESTAZIONI SANITARIE**

I lavoratori che, vittime di un infortunio o di una malattia professionale, necessitano di prestazioni sanitarie mentre soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, le ricevono da parte dell'Istituzione di quest'ultimo Stato, secondo la legislazione che tale Istituzione applica <sup>19</sup>.

Gli oneri relativi alle prestazioni sono a carico dell'Istituzione competente mentre gli adempimenti amministrativi sono gratuiti <sup>20</sup>.

A tal fine i lavoratori sono tenuti a presentare alla suddetta Istituzione un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni in parola e la loro durata massima <sup>21</sup> mediante apposito formulario.

Sia il rilascio del formulario, sia le prestazioni sanitarie, sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale che opera tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti.

Le Unità territoriali dell'Istituto forniranno alle strutture sanitarie la più ampia collaborazione.

#### **6. PRESTAZIONI PROTESICHE**

Protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura, specificatamente elencati nell'allegato n. 1 dell'Accordo Amministrativo, sono erogati dall'Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno del lavoratore, previa autorizzazione dell'Istituzione competente che ne sosterrà gli oneri <sup>22</sup>.

Trascorsi 60 giorni dalla data della richiesta di autorizzazione, ed in mancanza di parere negativo da parte dell'Istituzione competente, le prestazioni vengono comunque erogate <sup>23</sup>.

Nel caso di assoluta urgenza, l'Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno del lavoratore provvede all'erogazione di quanto richiesto dandone immediata comunicazione all'Istituzione competente.

Si considerano di assoluta urgenza quelle prestazioni che non possono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la vita oppure l'integrità psico-fisica della persona <sup>24</sup>.

Rivestono anche carattere di urgenza quei casi che, influenzando sull'attività lavorativa della persona, ne protraggono o causano lo stato di invalidità assoluta al lavoro <sup>25</sup>.

#### **7. MALATTIE PROFESSIONALI**

Il lavoratore che ha contratto una malattia professionale compresa nella specifica lista dell'allegato n. 2 dell'Accordo Amministrativo dopo avere svolto attività rischiosa nel territorio di entrambi i Paesi, può presentare la domanda per prestazioni sia all'Istituzione dello Stato dove ha contratto la malattia, sia all'Istituzione dell'altro Stato contraente.

In quest'ultimo caso la domanda verrà tempestivamente trasmessa, corredata da tutta la documentazione, all'Istituzione competente e ne verrà informato il lavoratore<sup>26</sup>.

Le prestazioni per malattie professionali sono erogate dall'Istituzione dell'ultimo Stato in cui tali lavorazioni sono state esercitate<sup>27</sup>.

Se l'Istituzione cui compete la prestazione, esaminata l'istanza, verifica che, per quanto concerne i soli periodi di attività morbigena svolti sul proprio territorio, non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:

- trasmette con sollecitudine all'Istituzione dell'altro Stato tutta la documentazione, comprensiva dei rapporti e degli esami medici effettuati, nonché copia della decisione di rigetto
- notifica la propria decisione al lavoratore, indicando la motivazione e precisando mezzi e termini del ricorso nonché la data di trasmissione della domanda all'Istituzione dell'altro Stato<sup>28</sup>.

All'atto della determinazione dell'esistenza o meno del diritto alle prestazioni ai sensi della normativa nazionale le Unità territoriali prenderanno in esame i soli periodi espletati nell'ambito del territorio italiano. Non è previsto infatti il cumulo dei periodi lavorativi compiuti nei due Stati contraenti<sup>29</sup>.

## **8. AGGRAVAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI**

L'Istituzione dello Stato che ha erogato la prima prestazione rimane competente anche per le ulteriori prestazioni che vengono richieste dal lavoratore in caso di aggravamento della malattia.

Se, però, l'attività lavorativa morbigena è stata svolta anche nell'altro Stato successivamente alla fruizione delle prestazioni, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituzione di quest'ultimo Stato<sup>30</sup>.

In ogni caso il lavoratore deve fornire all'Istituzione alla quale chiede le ulteriori prestazioni ogni informazione relativa alla malattia professionale già indennizzata.

La prestazione sarà corrisposta dopo la valutazione medico-legale della inabilità preesistente e di quella risultante dopo l'aggravamento<sup>31</sup>.

## **10. EVENTI PREGRESSI**

Se la legislazione di uno Stato contraente prescrive che, per determinare il grado di incapacità lavorativa, siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente, si terrà conto anche di quegli eventi lesivi verificatisi in precedenza nell'altro Stato<sup>32</sup>.

A tale scopo il lavoratore e l'Istituzione dell'altro Paese dovranno fornire all'Istituzione dello Stato dove si è verificato l'ultimo infortunio tutte le notizie e gli atti relativi ai precedenti infortuni, indipendentemente dal grado di invalidità derivatone<sup>33</sup>.

## **11. INFORTUNIO IN ITINERE**

L'infortunio che il lavoratore, in possesso di regolare contratto, subisce nel recarsi nell'altro Stato per assumere lavoro ovvero quando ritorna nel proprio Paese d'origine subito dopo la fine del contratto di lavoro, deve essere considerato quale infortunio sul lavoro indennizzabile, purché si tratti di viaggio ininterrotto ed effettuato per la via più breve<sup>34</sup>.

## **12. ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI**

Gli accertamenti medico legali<sup>35</sup> vengono effettuati, dall'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno del lavoratore, su richiesta dell'Istituzione competente.

A quest'ultima verranno poi inviati unitamente all'indicazione di tutti gli elementi che consentono la esatta valutazione delle condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, senza indicare il grado di inabilità lavorativa<sup>36</sup>.

### **13. RIMBORSI**

Gli oneri relativi a prestazioni<sup>37</sup>, accertamenti medico-legali<sup>38</sup>, fornitura o rinnovo di protesi<sup>39</sup> sono rimborsati da parte dell'Istituzione competente all'Istituzione che li ha sostenuti.

L'importo effettivo del rimborso sarà quello che risulta dalla contabilità dell'Istituzione che vi ha provveduto. Gli adempimenti amministrativi concernenti detti rimborsi sono gratuiti<sup>40</sup>.

Le Unità territoriali, all'atto dell'erogazione di prestazioni i cui costi saranno oggetto di rimborso da parte dell'Istituzione della Croazia, contabilizzeranno i relativi importi al conto 815 sottoconto 02.

La Direzione Generale, Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali, quale Organismo di Collegamento<sup>41</sup>, provvederà a recuperare le spese anticipate dopo avere ricevuto dalle competenti Unità territoriali i relativi moduli.

### **14. DIRITTO DI SURROGA**

Se il lavoratore ha diritto a prestazioni per un danno causato da un terzo sul territorio di uno dei due Stati contraenti e, in base alla legislazione dello Stato dove si è verificato l'evento, può pretendere il risarcimento da parte del terzo, l'Istituzione che ha concesso le prestazioni esercita il diritto di surroga nei confronti del soggetto civilmente responsabile<sup>42</sup>.

### **15. NOTIFICA DI INFORTUNIO**

Al verificarsi di un infortunio sul lavoro che causi o che possa causare la morte o l'incapacità permanente, l'Istituzione competente del luogo dove l'infortunio si è verificato deve darne notifica entro le 24 ore alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza dell'infortunato<sup>43</sup>.

### **16. DOMANDE, DICHIARAZIONI, RICORSI**

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prescritto all'Istituzione di uno dei due Stati contraenti, possono essere presentati validamente entro lo stesso termine anche all'Istituzione dell'altro Paese. Quest'ultimo provvederà a trasmettere immediatamente la documentazione all'Istituzione competente dell'altro Stato<sup>44</sup>.

Ai fini dell'attestazione della data di presentazione, la Sede che riceve l'istanza, la dichiarazione o il ricorso di competenza dell'altro Stato, deve apporvi il timbro con la data di arrivo.

### **17. DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI**

Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati debbono prestarsi reciproca assistenza e collaborazione. In caso necessitassero mezzi istruttori nell'altro Stato, possono avvalersi del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato<sup>45</sup>.

Tutti gli atti, documenti, scritture che debbono essere presentati per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari<sup>46</sup>.

### **18. FORMULARI**

I formulari necessari all'applicazione della Convenzione sono in corso di definizione tra il Ministero del Lavoro, congiuntamente alle altre Istituzioni italiane competenti, e le Istituzioni croate.

Non appena perfezionati saranno tempestivamente trasmessi alle Unità territoriali che, nel frattempo, utilizzeranno la modulistica attualmente in uso.

#### **Disposizioni**

Le Unità territoriali dell'Istituto applicheranno la Convenzione e l'Accordo amministrativo nello spirito di reciproca collaborazione con tutte le istituzioni interessate.

Eventuali inconvenienti e difficoltà di applicazione della Convenzione Italo-Croata dovranno essere segnalati a questa Direzione Generale – Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio CASTRO

**Allegati: 1**

**Allegati: 2**

- 
1. Allegato 1.
  2. Allegato 2.
  3. Convenzione, art. 45.
  4. Convenzione, art. 2.
  5. Convenzione, art. 3.
  6. Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967.
  7. Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi stessi.
  8. Accordo Amministrativo, artt. 2 e 3.
  9. Convenzione, art. 5.
  10. Convenzione, art. 6.
  11. Accordo Amministrativo, art. 4.
  12. Accordo Amministrativo, art. 4.
  13. Convenzione, art. 7.
  14. Accordo Amministrativo, art. 5.
  15. Convenzione, art. 8.
  16. Convenzione, art. 9.
  17. Accordo Amministrativo, art. 20.
  18. Convenzione, art. 42.1 e Accordo Amministrativo, art. 33.1.
  19. Convenzione, artt. 12 e 22.
  20. Accordo Amministrativo, art. 25.
  21. Accordo Amministrativo, art. 7.
  22. Convenzione, artt. 16 e 23.
  23. Accordo Amministrativo, art. 12.1.
  24. Accordo Amministrativo, art. 12.2.
  25. Accordo Amministrativo, art. 19.
  26. Accordo Amministrativo, artt. 21.1 e 21.2.
  27. Convenzione, art. 24.1.
  28. Accordo Amministrativo, art. 21.3.
  29. Convenzione, art. 24.1.
  30. Convenzione, art. 24.2.
  31. Accordo Amministrativo, art. 22.
  32. Convenzione, art. 25.
  33. Accordo Amministrativo, art. 23.
  34. Convenzione, art. 26.
  35. Convenzione, art. 27.
  36. Accordo Amministrativo, art. 24.
  37. Convenzione, art. 22.
  38. Convenzione, art. 27.
  39. Convenzione, art. 23.
  40. Accordo Amministrativo, art. 25.
  41. Accordo Amministrativo, art. 3.
  42. Convenzione, art. 28.
  43. Convenzione, art. 29 e Accordo Amministrativo, art. 26.
  44. Convenzione, art. 40.
  45. Convenzione, art. 36.
  46. Convenzione, art. 38.